



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 4 agosto 2026

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott. Lorenzo Gattoni	Primo Referendario - <i>Relatore</i>
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148-bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16

giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2025/INPR del 27 febbraio 2025, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida ed il questionario ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la nota prot. n. 1242 dell'08.07.2026 del Magistrato Istruttore con la quale sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in merito alle risultanze emerse dall'analisi della predetta relazione/questionario e dei dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi all'esercizio finanziario 2024;

VISTI i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire dall'Organo di revisione e dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Calciano con nota a firma a congiunta del 28.07.2026, trasmessa a mezzo dell'applicativo ConTe, ed acquisita in pari data dalla Sezione al prot. n. 1372;

VISTA l'ordinanza n. 17/2026 del 4 agosto 2026 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Dott. Lorenzo Gattoni;

FATTO

1. In esecuzione delle attività di controllo intestate a questa Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 148-bis del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), sono stati analizzati i dati e le informazioni contenute nel questionario relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 2024 del Comune di Calciano.

Anche ai fini dell'instaurazione del contraddittorio funzionale all'emanazione della pronuncia di accertamento – da adottarsi ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL – di eventuali squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria ovvero del mancato rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio vigenti nell'esercizio, con nota prot. n. 1242 dell'08.07.2026, questa Sezione Regionale di Controllo ha rappresentato all'Ente quanto emerso dall'analisi effettuata richiedendo tutti i necessari chiarimenti ed informazioni.

L'Organo di revisione e il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Calciano, con nota a firma congiunta del 28.07.2026 trasmessa a mezzo dell'applicativo ConTe ed acquisita in pari data al protocollo della Sezione n. 1372, hanno fornito chiarimenti e documentazione.

DIRITTO

2 Inquadramento dei poteri di controllo intestati alla Corte dei conti e degli effetti "cogenti" delle pronunce adottate ai sensi dell'art. 148-bis TUEL.

L'art. 1, comma 166 della L. n. 266/2005 prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli stessi, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'articolo 148-bis del TUEL (inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213), dispone che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento

dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (comma 1).

Tale disamina è estesa alla verifica che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente (comma 2).

Nell'ambito delle predette verifiche, l'accertamento da parte della Sezione Regionale di Controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora gli enti non provvedano alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della Sezione Regionale di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali venga accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 3).

Alla Corte dei conti è, pertanto, attribuito il controllo dell'equilibrio economico - finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 97, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Tale attività di valutazione e verifica ha natura dinamica dovendo valutare la sussistenza degli equilibri non solo in via statica con riferimento all'esercizio e/o agli esercizi oggetto di specifico scrutinio, ma anche in via prospettica, considerandone la tenuta e l'evoluzione nel tempo.

La natura dei controlli sui bilanci degli enti territoriali rientra nell'alveo dei controlli di legittimità-regolarità (cfr. Corte Cost., sent. nn. 60/2013, 39/2014, 40/2014) che

costituiscono lo strumento finalizzato a conseguire “(..) *il rispetto dei vincoli nazionali ed europei (..) [nonché] il trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell’art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa*” (cfr. Corte Cost. sent. n. 18/2019).

Qualora le irregolarità rilevate dalla Sezione Regionale non fossero così gravi da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148-bis, comma 3 del TUEL, tale funzione di controllo consente di segnalare agli Enti anche queste criticità, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli stessi. In ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al superamento delle irregolarità individuate.

3. Nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate la Sezione rileva quanto di seguito esposto, precisando tuttavia che l’esame della Corte è limitato ai profili evidenziati nella pronuncia, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

3.1 Organismi partecipati e fondo perdite società partecipate

Dai dati trasmessi in BDAP si rileva nel rendiconto 2024 un accantonamento a titolo di fondo perdite società partecipate pari ad €. 2.833,00.

L’Organo di revisione, nel questionario (Sezione II – Gestione finanziaria – Residui e fondi, punto 32), ha dichiarato che le quote accantonate al fondo perdite aziende speciali/istituzioni/società partecipate, ai sensi dell’art. 1, comma 551, L. n. 147/2013 e dell’art. 21, D.lgs. n. 175/2016, risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi.

L’Organo di revisione, nella Relazione allegata al rendiconto 2024 (pagg. 20-21), ha preso atto, al 31.12.2023, che nessuna società partecipata dall’Ente (ovvero Acquedotto Lucano

S.p.A. e GAL Le Macine Scarl “in liquidazione”) risulta in perdita e che, rispetto ai risultati di bilancio dell’esercizio 2023 conseguiti da tali organismi, la quota accantonata a titolo di fondo perdite società partecipate *“risulta congrua in quanto GAL Le Macine scarl risulta in liquidazione, pertanto l’accantonamento segue un mero criterio prudenziale”*.

Tuttavia, nella deliberazione consiliare n. 31 del 27.12.2024 di revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2023, GAL Le Macine Scarl “in liquidazione” non è menzionata tra gli enti partecipati dal Comune di Calciano. Nella stessa (pag. 3) si legge infatti che *“ATTESO che il Comune di Calciano detiene partecipazioni nelle seguenti società:*

- *Acquedotto Lucano Spa;*
- *Gruppo di Azione Locale GAL Lucania Interiore”*.

Dal portale “PARTECIPAZIONI” del Dipartimento del Tesoro presso il MEF, sulla base dei dati inviati dall’Ente, si rileva che, al 31.12.2023, lo stesso deteneva una partecipazione soltanto nella società Acquedotto Lucano S.p.A.

In sede istruttoria si è chiesto di fornire chiarimenti in ordine alle suddette incongruenze, di comunicare le società partecipate dall’Ente al 31.12.2023 e le ragioni che lo hanno indotto ad accantonare l’importo di €. 2.833,00 a titolo di fondo perdite società partecipate, esplicitando con chiarezza le valutazioni sulla congruità dello stesso.

Il Comune di Calciano, con la nota di risposta del 28.07.2026, ha precisato che: *«Relativamente all’accantonamento di € 2.833,00, confermiamo che la somma è stata accantonata a titolo puramente prudenziale in relazione alla partecipazione in “Acquedotto Lucano Spa” in relazione alla circostanza della presenza, nello stato patrimoniale, di perdite portate a nuovo ammontanti ad €. 3.147.781,00 per l’esercizio 2023: pertanto, si è ritenuto prudenziale accantonare la somma corrispondente alla percentuale di partecipazione, ovvero lo 0,09% della perdita portata a nuovo ($€ 3.147.781,00 \times 0,09\% = € 2.833,00$).*

L’incongruenza rilevata rispetto alla Deliberazione Consiliare n. 31 del 27.12.2024 e al portale MEF “Partecipazioni” – in cui figura la sola “Acquedotto Lucano S.p.A.” – deriva da un mero disallineamento materiale di natura ricognitiva.

Essendo la società GAL in fase di liquidazione, non è stata inclusa nel novero delle partecipate attive ai fini della revisione periodica. Infine, la partecipazione nel Gruppo di Azione Locale GAL Lucania Interiore non è stata ancora formalizzata.

Sarà cura dell'Ente provvedere al riallineamento delle banche dati».

La Sezione, in via preliminare, prende atto dell'impegno assunto dall'Ente in ordine all'aggiornamento dei dati comunicati al portale "PARTECIPAZIONI" del Dipartimento del Tesoro presso il MEF e rammenta che, ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis del TUSP, i GAL sono espressamente esclusi dalla procedura di revisione annuale delle partecipazioni (art. 20 TUSP).

L'art. 21 del D.lgs. n. 175/2016 prevede l'obbligo di costituzione di uno specifico fondo qualora le società di cui l'ente locale detenga quote di partecipazione abbiano registrato un risultato di esercizio negativo. Tale obbligo consiste nell'accantonamento, nell'anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

La tassatività delle suddette prescrizioni è funzionale alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, essendo del tutto esclusa qualsivoglia valutazione discrezionale da parte dell'Ente circa la non opportunità di procedere alla costituzione del fondo. La costituzione di tale fondo è volta al contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipato e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'ente partecipante. Il fondo svolge, quindi, una funzione prudentziale correlata alla ricaduta che le gestioni esternalizzate possono avere sui bilanci degli enti locali (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazioni nn. 24/2017/PAR, 127/2018/PAR, 114/2020/PRSP; Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione

nn. 31/2021/PRSP e 53/2021/PRSP; Sez. Reg. Contr. Sicilia, deliberazione n. 25/2021/PAR).

Con riguardo all'evoluzione del fondo nel corso degli esercizi finanziari, va, inoltre, rammentato che il medesimo art. 21, comma 1, del TUSP disciplina, altresì, negli ultimi due periodi, le ipotesi in cui l'importo accantonato può essere reso successivamente disponibile, ossia nel caso in cui:

- l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio;
- l'ente partecipante dismetta la partecipazione;
- il soggetto partecipato sia posto in liquidazione;
- il soggetto partecipato ripiani in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

Il riferimento contenuto nell'ultimo alinea del comma 1 del citato art. 21 al ripiano, parziale o totale, delle perdite conseguite negli esercizi precedenti quale una delle condizioni che consentono di liberare le risorse accantonate rende evidente che l'accantonamento nel risultato di amministrazione debba essere commisurato non solo al risultato negativo dell'ultimo esercizio della società partecipata, ma anche agli eventuali risultati negativi pregressi che nell'ultimo bilancio societario compaiano non ancora ripianati e, quindi, riportati a nuovo (cfr., in termini, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazione n. 114/2020/PRSP; Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 112/2022/PRSE nonché da ultimo, Sez. Reg. Contr. Toscana, deliberazione n. 34/2025/PRSE).

L'importo così determinato copre integralmente il rischio rappresentato dalla eventualità che l'ente socio sia chiamato, con le proprie risorse di bilancio, ad intervenire per il ripiano delle perdite delle società cui partecipa.

Tanto precisato, il Collegio, alla luce del riscontro fornito e della documentazione trasmessa, rileva la non corretta determinazione, nell'esercizio 2024, del fondo perdite società partecipate che è stato quantificato in via prudenziale, in base alle perdite portate

a nuovo della società Acquedotto Lucano S.p.a.

Nello specifico, quanto alle modalità da seguire per effettuare tale accantonamento, occorre innanzitutto considerare che, essendo Acquedotto Lucano S.p.a. società operante nel campo dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica (gestione del servizio idrico integrato nel territorio della Regione Basilicata), in base all'art. 21 TUSP, il parametro di riferimento è rappresentato dalla differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del codice civile. L'accantonamento in questione, pertanto, deve essere commisurato non solo alla differenza negativa tra valore e costi della produzione dell'ultimo esercizio della società partecipata, ma anche alle eventuali differenze negative pregresse qualora, nel frattempo, non intervengano azioni di ripiano delle perdite della società (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione n. 133/2025/PRSP; Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazione n. 114/2020/PRSP).

Dall'analisi dei dati del bilancio di esercizio al 31.12.2023 della società Acquedotto Lucano S.p.a., è emersa una differenza positiva tra valore e costi della produzione pari ad €. 1.052.976,00. Si invita dunque l'Ente, per il futuro, a procedere alla corretta quantificazione del fondo perdite società partecipate in ossequio a quanto disposto dal menzionato art. 21 del D.lgs. n. 175/2016, attesa la diretta incidenza dell'accantonamento *de quo* sulla parte disponibile del risultato di amministrazione, risultando, per l'effetto, esclusa una qualsivoglia modalità di quantificazione di natura prudenziale e/o forfettaria dello stesso.

3.2 Tempestività dei pagamenti

L'Organo di revisione, nel questionario (Sezione I - domanda preliminare n. 1), ha segnalato la seguente criticità emersa nel corso del 2024: «*Eccessivo ritardo nei tempi di pagamento (> a 60 giorni)*».

Da quanto riportato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Calciano si è riscontrato che l'indicatore di tempestività dei pagamenti

relativo all'anno 2024 è pari a 88,33 giorni di ritardo, dato confermato anche dall'Organo di revisione nella Relazione (pag. 19).

In sede istruttoria si è chiesto di specificare le ragioni sottese al superamento dei termini e le misure eventualmente adottate per rientrare nei tempi previsti dalla legge.

Il Comune di Calciano, con la nota di risposta del 28.07.2026, ha riferito che: *“Si prende atto del dato relativo all'indicatore di tempestività dei pagamenti per il 2024, pari a 88,33 giorni di ritardo. Tale criticità è dipesa principalmente da ritardi nell'erogazione di trasferimenti statali/regionali di cassa. L'Ente ha già adottato le seguenti misure correttive:*

- *riorganizzazione dei flussi documentali tra responsabili di spesa e ufficio finanziario per velocizzare le determine di liquidazione;*
- *monitoraggio mensile dello stock del debito commerciale e implementazione di rigorosi vincoli di cassa in sede di programmazione”.*

La Sezione, nel prendere atto dei chiarimenti forniti, rileva il notevole superamento dei tempi medi di pagamento relativamente all'anno 2024 (88,33 giorni di ritardo), in peggioramento rispetto all'anno 2023 (34,15 giorni di ritardo), e rappresenta la necessità di monitorare l'efficacia delle misure adottate ai fini della loro riduzione, atteso che *“la lentezza nell'adempimento delle obbligazioni passive ha ricadute negative sul bilancio in considerazione dell'accumulo irrituale e incontrollato dei residui passivi e della corresponsione di eventuali interessi legali di mora ai creditori insoddisfatti”* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione n. 30/2021/PRSE).

Si evidenzia infatti che il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni assunte dagli enti rappresenta un elemento fondamentale nell'ottica di una sana e prudente gestione del bilancio in quanto *“In un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati si pone, fra le altre misure, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL, in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificarne la coerenza con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio....accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di*

finanza pubblica” (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/2016/INPR). Più in generale, osserva il Collegio che “la tempestività dei pagamenti risulta essenziale nei rapporti tra P.A. e imprese: il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie evita la formazione di ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonché l’aggravio, per i bilanci de-gli enti, di interessi e spese legali soprattutto quando ricorrono i presupposti che impongono il pagamento di interessi moratori” (cfr., tra le varie, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Marche, deliberazione n. 37/2023/PRSE; Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 204/2024/PRSE).

Particolarmente rilevante, altresì, è la funzione svolta dagli Organi di revisione degli enti locali ai fini della verifica del rispetto della normativa relativa ai tempi di pagamento in quanto *“Compete, anzitutto, ad essi [agli organi di revisione] verificare l’avvenuta adozione, da parte dell’ente locale, di mi-sure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, e ciò sia sotto il profilo della corretta gestione dei capitoli di spesa, che dell’allineamento dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, fornendo appositi chiarimenti in caso di riscontro negativo. Parimenti, l’organo di revisione economico-finanziaria è chiamato a vigilare sul rispetto del già citato obbligo previsto dall’articolo 183, comma 8 del Tuel, secondo cui, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa, il quale adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l’obbligo di accertare preventivamente la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, sotto pena di responsabilità disciplinare ed amministrativa. Infine, l’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verificare, altresì, che, in caso di superamento dei predetti termini, siano state rappresentate dall’ente le misure organizzative adottate o previste per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge, dandone atto nella propria relazione”* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 92/2024/PRSE).

La Sezione si riserva di verificare l’evoluzione di tale criticità in occasione dei successivi cicli di controllo.

3.3 Fondo garanzia debiti commerciali

Dall'esame della BDAP si è riscontrata la presenza, al 31.12.2024, di un accantonamento a titolo di FGDC pari a complessivi €. 81.012,92, che coincide con l'importo indicato dall'Organo di revisione al punto 26.1. del questionario. Tale importo, da quanto dichiarato nel questionario al punto 26.1.1 e dai dati che risultano nella BDAP 2024, è stato correttamente cumulato con gli accantonamenti effettuati, in sede di rendiconto, negli esercizi precedenti.

Da verifiche effettuate dalla Sezione, sulla base dei dati riportati nel questionario, l'Ente, nell'esercizio 2024, avrebbe dovuto accantonare l'importo di €. 6.248,52, non avendo rispettato la condizione di cui all'art. 1, comma 859, lett. b), L. n. 145/2018, anziché la diversa somma appostata di €. 20.688,88.

Si è chiesto di fornire chiarimenti sul punto.

Il Comune di Calciano, in sede di riscontro istruttorio, ha affermato che: *"Al 31.12.2024 risulta un accantonamento totale a titolo di FGDC pari a € 81.012,92, dato cumulato e coerente con gli accantonamenti storicizzati a partire dall'esercizio 2021.*

Per l'esercizio 2024 è stata appostata la quota di € 20.688,88.

In merito al rilievo formale mosso da codesta Spettabile Sezione (domanda 4.1), si chiarisce che l'accantonamento di € 20.688,88 è stato determinato in stretta applicazione dell'art. 1, comma 862, della Legge n. 145/2018. Essendo l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per il 2024 pari a 88 giorni (quindi superiore al limite di 60 giorni prescritto dalla legge), l'Ente era obbligato ad accantonare a FGDC una quota pari al 5% degli stanziamenti di competenza per l'acquisto di beni e servizi (Macroaggregato 103). Essendo gli stanziamenti totali del Macroaggregato 103 pari a € 413.777,50, la quota obbligatoria da accantonare risulta esattamente pari a FGDC 2024=€413.777,50×5%=€20.688,88. L'importo ipotizzato di € 6.248,52 deriva da un mero errore materiale di compilazione/estrazione dei dati di stanziamento nel questionario BDAP.

L'importo di € 20.688,88 garantisce la corretta e rigorosa applicazione della norma a tutela dei crediti commerciali. Si riallega il prospetto di calcolo dettagliato (Allegato A)".

Il Collegio, nel prendere atto del riscontro fornito dall'Ente e della documentazione trasmessa, rileva l'erroneità del calcolo della quota di competenza dell'anno 2024 risultando, di conseguenza, il fondo sovrastimato. In primo luogo, ai sensi dell'art. 1, comma 859, lett. b), L. n. 145/2018, l'indicatore di ritardo da assumere quale parametro di riferimento per la determinazione dell'accantonamento nell'esercizio in esame era quello del 2023 (pari a 13 giorni, cfr. tabella pag. 10 del questionario) e non quello del 2024 (88 giorni), con la conseguente applicazione di una percentuale pari *"al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente"* (art. 1, comma 862, lett. c), L. n. 145/2018).

In secondo luogo, l'art. 1, comma 863, L. n. 145/2018 dispone che *"l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862...non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione"*. In merito, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri previsti dal comma 862, va applicata *"sugli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi"* al netto degli *"stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione"* e l'esclusione va intesa come riferita *"solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l'anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL"* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Campania, deliberazione n. 4/2022/PAR).

Pertanto, dall'importo di €. 413.777,50 a titolo di *"Stanziamenti di spesa per l'acquisto di beni e servizi anno 2024 (Macroaggregato 1.3)"* andava detratta la somma di €. 101.351,56 a titolo di *"Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione ESCLUSI dall'importo sopra indicato (art. 1, co. 863, legge n. 145/2018)"*, per complessivi €. 312.425,94 (cfr. tabella pag. 10 del questionario).

In definitiva, questo Collegio sottolinea la necessità che il Comune di Calciano si attenga scrupolosamente al rispetto della normativa vigente ai fini della corretta quantificazione del fondo garanzia debiti commerciali¹ e che a valere sul primo documento di bilancio in corso di approvazione successivamente alla data della presente decisione, provveda, ove occorrente, ad adeguare l'importo del fondo in questione secondo i principi di cui all'art. 1, comma 859 e ss., L. n. 145/2018, attesa la diretta incidenza di tale accantonamento sulla parte disponibile del risultato di amministrazione.

3.4 Recupero evasione tributaria

Nella Relazione dell'Organo di revisione allegata al rendiconto 2024 non sono presenti dati sufficienti per esprimere una compiuta valutazione dell'attività di recupero dell'evasione tributaria posta in essere dall'Ente nell'esercizio 2024.

Pertanto, in sede istruttoria, si è chiesto all'Ente di compilare una tabella riportante i dati relativi all'attività di contrasto dell'evasione tributaria nell'esercizio 2024, appositamente predisposta dalla Sezione. Il Comune di Calciano, con la nota di risposta del 28.07.2026, ha inviato la tabella richiesta, di seguito riportata:

Tipologia di Entrata	Accertamenti (Anno 2024 / Anni precedenti)	Riscossioni (Anno 2024)	% Riscossione su Accertato
Recupero evasione IMU/TASI	€ 22.548,00 (Accertamenti avvisi 2019)	331,00 €	0,01 €
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	€ 10.309,00 (Accertamenti avvisi 2019)	1.793,00 €	0,17 €
Recupero evasione Canone Unico (ex TOSAP/COSAP)	- €	- €	- €
Recupero evasione altri tributi	- €	- €	- €
TOTALE	32.857,00 €	2.124,00 €	0,06 €

Dall'esame della tabella trasmessa si rileva la pressoché totale assenza, nell'esercizio 2024, dell'attività di recupero dell'evasione tributaria, con una percentuale di riscossione complessiva pari allo 0,06% dell'accertato.

Il Collegio evidenzia come sia dovere dell'Ente attivarsi per adottare, ogni misura, organizzativa e gestionale, utile a favorire un'attività di contrasto all'evasione tributaria

¹ Sul punto si rinvia integralmente alla precedente deliberazione di questa Sezione n. 16/2025/PRSP relativa al controllo sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2022 del Comune di Calciano.

efficiente e ordinata, che garantisca, al contempo, comportamenti virtuosi dei contribuenti, nonché l'incameramento di risorse stabili da parte del Comune. Tanto al fine di non procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari, che, come è noto, sono vincolati a ineludibili doveri di solidarietà. In particolare, occorre *"evitare di innescare una dinamica nella quale la lentezza nella riscossione o l'esito di inesigibilità delle somme dovute ingeneri una generalizzata convinzione che una dilazione o un'inerzia nel pagare le somme dovute all'erario sia "premiata" con esazioni assai tardive o addirittura con la non esazione"* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 257/2021/PRSE).

Si raccomanda, in particolare, al fine di assicurare l'effettivo recupero di quanto dovuto, di non attendere il momento immediatamente precedente il decorso della prescrizione o il verificarsi della decadenza per l'esercizio delle azioni finalizzate al recupero dei crediti tributari, ponendo in essere con tempestività le necessarie misure sollecitatorie.

La giurisprudenza contabile, anche di questa Sezione, ha sottolineato a più riprese che *"il mancato avvio del programma di recupero dell'evasione tributaria, pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell'Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge"* (cfr., tra le varie, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Marche, deliberazione n. 4/2024/PRSP; Sez. Reg. Contr. Sicilia, deliberazione n. 113/2021/PRSP; Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni n. 99/2025/PRSE e n. 155/2024/PRSP).

Questo Collegio non può esimersi dal sottolineare le implicazioni, anche in termini di responsabilità erariale, che gravano sul Comune in caso di mancata o inefficiente attività di recupero dell'evasione tributaria: nello specifico, con riferimento alla riscossione della TARI, è stata riconosciuta la responsabilità amministrativa in presenza di *"una gestione inefficiente del servizio tributi determinante il mancato incasso della TARI"* (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Umbria, sent. n. 62/2022).

In definitiva, la Sezione, invita il Comune di Calciano *«ad accelerare e a monitorare costantemente il recupero dell'evasione tributaria su tutti i tributi, adottando tempestivamente i necessari interventi di contrasto all'evasione fiscale. In tal senso, si evidenzia che il dovere delle*

pubbliche amministrazioni di combattere l'evasione fiscale e di procedere al recupero ed all'incasso coattivo delle imposte evase risponde ad un'esigenza non soltanto di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di stabilità finanziaria dell'Ente, ma anche di corretto assolvimento di quei doveri "inderogabili" di "solidarietà politica, economica e sociale" (art. 2 Cost.) e di equità allocativa e redistributiva della ricchezza (art. 53 Cost.), che il prelievo fiscale è ontologicamente ed insopprimibilmente finalizzato a garantire, quale indispensabile strumento di approvvigionamento delle risorse necessarie al finanziamento dell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti costituzionalmente rilevanti, da assicurare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale (Corte cost., sentenze nn. 288/2019 e 120/2021)» (cfr., in termini, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Marche, deliberazione n. 4/2024/PRSP).

3.5 Effetti sulla gestione finanziaria 2024 connessi all'emergenza sanitaria

Da un controllo effettuato dalla Sezione sugli schemi contabili BDAP risulta che non vi è coincidenza tra l'importo vincolato nell'Allegato a/2 del rendiconto 2024 (€ 1.372,01) e quello di cui all'Allegato C al D.M. 19 giugno 2024, pari ad € 2.605,00, al netto della quota annuale restituita nel 2024, con una differenza di € 1.232,99.

Si è chiesto di fornire chiarimenti in ordine al minore vincolo apposto a titolo di "risorse COVID" nella parte vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2024.

L'Amministrazione Comunale, in sede di riscontro istruttorio, ha affermato che: «*In merito alla differenza di € 1.232,99 riscontrata tra l'importo vincolato per l'utilizzo del "Fondone COVID" (Cap. E. 9331/0) esposto nell'Allegato a/2 per € 1.372,01 e quello indicato nel D.M. 19 giugno 2024 pari a € 2.605,00, si precisa che detto accantonamento verrà adeguato in sede di rendiconto 2026*».

La Sezione rileva, per stessa ammissione dell'Ente, l'apposizione di un minore vincolo (€ 1.232,99) a titolo di "risorse COVID" nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 e rappresenta la necessità di procedere alle opportune rettifiche nel primo documento di bilancio in corso di approvazione successivamente alla data della presente decisione, al fine del riallineamento alle risultanze di cui all'Allegato C al D.M. 19 giugno 2024.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata segnala al Comune di Calciano la sussistenza di criticità ed irregolarità con riferimento alla sana gestione finanziaria nei termini di cui in motivazione, raccomandando di porre in essere azioni volte al loro superamento e riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificarne la concreta attuazione

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale, affinché ne dia immediata comunicazione all'assemblea consiliare per l'adozione delle necessarie misure correttive;
- che copia della presente deliberazione sia altresì trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria, onerando quest'ultimo, in relazione ai profili evidenziati in parte motiva, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 4 agosto 2026.

Il Relatore
F.to Dott. Lorenzo GATTONI

Il Presidente
F.to Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in Segreteria l'11 agosto 2026
Per il Funzionario Preposto all'Ufficio di Supporto
F.to Dott.ssa Letizia ALBANO